

STATUTO

A.P.E.RTAMENTE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA DIAZ
45

Numero REA: CA - 283356

Codice fiscale: 03596260921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A) ALL'ATTO N. 28797

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita una società cooperativa sociale denominata "A.P.E.RTAMENTE COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle di del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Quartu Sant'Elena.

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 - DURATA - La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 no-

vembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla persona. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE - Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività: 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare, a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci anche in convenzione con personale specializzato; 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche,

sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 3) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, donne in difficoltà e/o vittime di violenza, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi; 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità; 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; 7) assistere e curare bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ai fini della loro integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande; 8) la realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali); 9) gestire centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, donne in difficoltà e/o vittime di violenza ed anziani; 10) creare case famigliari, comunità alloggiate.

5 di 35

	portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-	
	sanitarii nelle scuole; 23) realizzare e/o gestire strutture	
	extraospedaliere, residenze sanitarie assistenziali per anzia-	
	ni prevalentemente non autosufficienti e disabili non assisti-	
	bili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finaliz-	
	zate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assisten-	
	ziali e di recupero funzionale e sociale; 24) attività di por-	
	terineria; 25) servizi di pulizia; 26) commercio e noleggio di	
	prodotti, attrezzature anche sanitarie, e mezzi anche di loco-	
	mozione connessi e/o necessari allo svolgimento delle citate	
	attività. Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vi-	
	gente normativa, la Cooperativa, per il conseguimento dello	
	scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed	
	affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immo-	
	biliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ne-	
	cessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e co-	
	munque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI - Il numero dei soci è illimitato	
	e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le	
	persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per pro-	
	fessione, capacità effettiva di lavo-ro, attitudine e specia-	

7 di 35

strativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI - Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci operatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il rimborso previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci operatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci

	iscritti alla categoria speciale non spetta comunque	
	l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appar-	
	tenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare	
	alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nel-	
	le delibera-zioni relative all'approvazione del bilancio. Essi	
	non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci ap-	
	partenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci ap-	
	partenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi	
	previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Ol-	
	tre che nei casi di cui al comma precedente, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momen-	
	to con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutua-	
	listico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenen-	
	ti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima	
	della data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente	
	statuto. Detti so-ci possono inoltre essere esclusi qualora,	
	alla data di scadenza del pe-riodo di formazione o di inseri-	
	mento, l'Organo amministrativo accerti: a) il mancato conse-	
	guimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperati-	
	va, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazio-	

ne ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

ART. 7 - AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'interesse a far parte della cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione. Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare: 1) la ra-

gione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI - Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI - Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscrit-

12 di 35

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di

far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART. 12 - ESCLUSIONE - L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sotto-scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-

tabili	qua-le notevole inadempimento come definito
	dall'articolo 1455 del Codice Civile;
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-
	le, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di
	amministrazione e deve essere comunicata al socio con racco-
	mandata.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e mo-
	tivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-
	stici pendenti.
	L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da
	farsi a cura degli Amministratori.
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE - OP-
	POSIZIONE - Le decisioni assunte in materia di recesso ed
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lette-
	ra raccomandata con ricevuta di ritorno.
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE - I soci receduti od esclusi hanno di-
	ritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente

versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitata-mente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-

tà può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede
previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i
requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
art. 6.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede
subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti
dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al
rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente au-
mentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni
dell'articolo precedente.

ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-
SPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI - La Cooperati-
va non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci
receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove que-
sto non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-
mento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che
cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il
pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno
in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno
avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rappor-
to associativo si manifesta l'insolvenza della Società il so-
cio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ri-
cevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e
per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli

eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI - Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-

ferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 100,00 (cento virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine,

20 di 35

21 di 35

mento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, non-ché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un uni-co documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statu-to che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 24 - ASSEMBLEE - La convocazione dell'Assemblea deve ef-

fettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e

di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere con-servata agli atti della socie-tà.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - In prima convo-cazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il nume-ro dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza as-soluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per de-liberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statu-to che, per particolari decisioni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 26 - VOTAZIONI - Per le votazioni si procederà normalmen-te col sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera-zione dell'Assemblea.

ART. 27 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN AS-SEMBLEA - Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni me-diante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da alme- no

90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti

delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo

voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I

soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire perso-

nalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-

presentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla so-

cietà, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e

che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può

rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-

tante in bianco.

ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua as-

senza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche

di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col

voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvede alla

nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segre-

tario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 29 - AMMINISTRAZIONE - La società è amministrata da un

consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette)

membri, secondo il numero determinato dai soci al momento del-

la nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammi-

nistrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a

scadere in occasione dell'assemblea convocata per

l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

ART. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità co-

munque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento -
almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in mo-
do che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne
siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adu-
nanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. An-
che senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consi-
glieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deli-
berazioni so-no prese a maggioranza assoluta dei voti dei Con-
siglieri presenti.

ART. 32 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINI-STRATORI - In
caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Con-
siglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare
detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in
carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla
prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione
mediante consulta-zione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere al-
la loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza
degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorre-
re alla decisione dei soci per la sostituzione dei man-canti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-
ci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-

	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-
	naria amministrazione.
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio po-
	trà attiva-re la decisione dei soci per la sostituzione degli
	amministratori venuti a mancare. La cessazione degli ammini-
	stratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in
	cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglie-
	ri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due
	volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla
	carica.
	ART. 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI - Agli Amministratori
	spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della So-
	cietà nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisio-
	ne dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,
	ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministra-
	tori investiti di particolari incarichi.
	ART. 34 - RAPPRESENTANZA - Il Presidente del Consiglio di Am-
	ministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte
	ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere,
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quie-
	tanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procu-
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in

qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO - Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in

cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da
altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - SCIoglimento ANTICIPATO - La società si scioglie nei
casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scio-
glimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di
uno o più liquida-tori determinando: - il numero dei liquida-
tori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di
pluralità di liquidatori; - a quali di es-si spetta la rappre-
sentanza della società; - i criteri in base ai quali deve
svolgersi la liquidazione; - i poteri spettanti ai liquidato-
ri.

ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE - In caso di sciogli-
mento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante
dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente ver-
sato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
coopera-zione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n.
59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 38 - REGOLAMENTI - Per meglio disciplinare il funziona-
mento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra

la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti

lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministra-

tivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc-

cessivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le

maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi

regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le man-

sioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE - Le società si

conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-

sato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-

ri;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-

cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-

pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi

mutualistici per la promo-zione e lo sviluppo della coopera-

zione.

ART. 40 - RINVIO ALLA LEGGE - Per quanto non previsto dal pre-

sente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società

cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Alice Pisanu

Dr. Marcello Dolia, notaio

Io sottoscritto Dottor Marcello Dolia, notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del decreto legislativo 117/17.